

MISURE CAUTELARI

“STATUS” DI PARLAMENTARE – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE MISURE CAUTELARI COERCITIVE – EFFETTI – INCIDENZA SULLA VALIDITA’ O SULL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – ESCLUSIONE – QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA.

La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha affermato, in tema di garanzie di libertà per i membri del Parlamento, che:

- a) il diniego di autorizzazione ad eseguire misure cautelari coercitive nei confronti di un parlamentare da parte della Camera di appartenenza non incide sulla validità o sull’efficacia del provvedimento del giudice, ma si limita ad impedirne l’esecuzione per il solo periodo necessario ad tutelare la libertà e la funzione dell’organo parlamentare;
- b) sono, di conseguenza, manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003, sia in riferimento agli artt. 3, 68 e 134 Cost., nella parte in cui non prevede che il rigetto della richiesta comporti la perdita di efficacia (invece che la mera ineseguibilità temporanea) del provvedimento coercitivo, sia in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che detto rigetto comporti l’obbligo per il giudice di rivalutare d’ufficio la sussistenza della gravità del quadro indiziario, in caso di successiva perdita della qualità di parlamentare da parte del destinatario della misura.

Sezioni I Penale, Pres. Cortese, Rel. Centonze, sentenza n. 863/2015, 8 ottobre 2014 Cc., dep. 12 gennaio 2015, P.M. D’Ambrosio (concl. conf.)

SEZIONE SECONDA, SENTENZA N. 677/2015 up. 10 ottobre 2014 - deposito del 12 gennaio 2015

IMPUGNAZIONI

RICORSO PER CASSAZIONE – MOTIVI – VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI – AMMISSIBILITA' – LIMITI .

RICORSO PER CASSAZIONE – ATTI ALLEGATI – DEPOSITO ESCLUSIVAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO – LEGITTIMITA' – ESCLUSIONE.

GIUDIZIO DI CASSAZIONE – “REFORMATIO IN PEIUS” IN APPELLO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE EDU NEL CASO DAN C. MOLDAVIA – RILEVABILITA' DI UFFICIO – NECESSITA'.

PRESCRIZIONE

SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEI MOTIVI DELLA SENTENZA – SUSSISTENZA.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha, tra l'altro, affermato che:

- a) sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione con i quali si deducono violazioni di norme costituzionali, salvo che queste non siano poste a fondamento di questioni di legittimità costituzionale, perché trattasi di motivi estranei alle tipologie indicate dall'art. 606 cod. proc. pen.;
- b) è irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, non accompagnato dal supporto cartaceo, attesi il dovere per il pubblico ufficiale ricevente di certificare anche il numero degli atti allegati e la necessità di poterne oggettivamente verificare il contenuto;
- c) è rilevabile di ufficio, in sede di giudizio di legittimità, la violazione dell'obbligo, gravante sul giudice di appello che riforma in condanna una sentenza assolutoria in primo grado, di procedere di ufficio a nuovo esame delle fonti di prova dichiarative, a norma dell'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia;
- d) il corso della prescrizione del reato è sospeso anche durante la pendenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di primo e di secondo grado, in quanto tale situazione integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare.

Sezioni II Penale, Pres. Cammino, Rel. Beltrani, sentenza n. 677/2015, 10 ottobre 2014 cc., dep. 12 gennaio 2015, P.M. Fodaroni (concl. diff.)